

BANDO RICERCHE IN COLLABORAZIONE

(BRIC 2019)

Piano Attività di ricerca 2019-2021

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CUI ALLA
TEMATICA ID 17 "Ottimizzazione dei sistemi di primo soccorso aziendale:
sviluppo di procedure, interventi, approcci integrati con i servizi di
emergenza territoriali e verifica di efficacia"**

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO di seguito denominato INAIL, con sede legale in Roma Via IV Novembre, 144 - 00187, C.F. 01165400589 e P. IVA 00968951004, e sede in Roma Piazzale G. Pastore, 6 - 00144 rappresentato dal Direttore Centrale Ricerca, Dott. Edoardo Gambacciani

E

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS) con sede legale in Via Università 4 - 41121 Modena, P.IVA e Codice Fiscale 00427620364, e di seguito denominato Destinatario Istituzionale, rappresentato dal Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro

di seguito denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE

- con bando pubblico approvato con determinazione del Direttore centrale Ricerca n. 507 del 19 luglio 2019, l'INAIL ha avviato la procedura valutativa per l'affidamento delle collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca previste dal Piano di attività 2019/2021 - Ricerca scientifica (bando BRiC 2019);
- con determinazione del Direttore Centrale Ricerca dell'INAIL n. 899 del 18 dicembre 2019, come modificata con successive determinazioni n. 904 del 23 dicembre 2019 e n.499 del 24 gennaio 2020 , sono state approvate le graduatorie

di merito delle proposte progettuali presentate dai Destinatari Istituzionali ed individuate quelle ammesse a finanziamento;

- ai sensi della sopra citata determinazione, il progetto presentato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal titolo "Riorganizzazione del servizio di primo soccorso aziendale e integrazione con i servizi di emergenza territoriali del servizio sanitario nazionale: dalla formazione alle indicazioni operative" è stato ammesso al finanziamento per un importo annuale di € 172.000,00 (centosettantaduemila/00);
- il presente atto convenzionale intende disciplinare il rapporto di collaborazione tra l'INAIL e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia individuato come Destinatario Istituzionale (di seguito indicato per brevità come D.I.);
- l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di D.I. insieme alle Unità Operative coinvolte (di seguito per brevità UU.OO.), si impegna a cofinanziare il progetto per un importo non inferiore al 40% del costo complessivo del progetto ipotizzato per l'intera durata biennale del progetto, così come previsto al punto 5.1 del suddetto bando;
- la proposta progettuale presentata dal D.I. e il progetto esecutivo, allegato alla presente convenzione (Allegato 1) per formarne parte integrante e sostanziale, riportano le attività di ricerca previste, il cronoprogramma, le responsabilità e i compiti assegnati alle UU.OO., il piano di spesa relativo al budget complessivo, ripartito nel partenariato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di interesse comune delle Parti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui in premessa.

Art. 2 – Durata

Le attività oggetto del presente atto dovranno essere realizzate nel limite massimo di due anni dalla data comunicata dal D. I. quale avvio delle attività progettuali. Il termine della ricerca potrà essere prorogato dall'INAIL - Direzione Centrale Ricerca, per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, dietro presentazione, per il tramite dell'unità operativa INAIL di riferimento, di motivata richiesta da parte del D.I.

Tale richiesta, a firma congiunta del rappresentante legale e del responsabile scientifico del D.I., dovrà pervenire entro trenta (30) giorni prima della scadenza del termine previsto e comunque non prima dell'ultimo semestre di attività. La valutazione della richiesta di proroga terrà conto dello stato di avanzamento degli obiettivi della ricerca.

Art. 3 - Responsabili scientifici

I responsabili scientifici sono:

- per l'Unità operativa INAIL il dott. Bruno Papaleo Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale;
- per il D.I. il Prof. Riccardo Melloni.

In caso di sostituzione del proprio responsabile scientifico, ciascuna parte si obbliga a comunicare tempestivamente alla controparte il nominativo del soggetto subentrante.

In caso di sostituzione del responsabile scientifico da parte del D.I., la comunicazione dovrà essere supportata dall'invio del C.V. dal quale emerga la competenza scientifica del nuovo responsabile coerente con le tematiche progettuali.

Art. 4 - Finanziamento

Per l'esecuzione del progetto l'INAIL riconosce al D. I. un finanziamento complessivo di € 344.000,00 (trecentoquarantaquattromila/00), comprensivo di oneri e spese, erogato in due annualità ed alle seguenti scadenze e condizioni:

I annualità:

- 70% a seguito della sottoscrizione della convenzione e successivamente alla comunicazione dell'avvio delle attività progettuali da parte del DI;
- il restante 30% subordinatamente all'approvazione, da parte dell'INAIL, della rendicontazione finanziaria intermedia relativa al primo anno di attività e di una relazione scientifica intermedia sullo stato di avanzamento del progetto;

II annualità:

- 50% subordinatamente all'approvazione da parte dell'INAIL della seconda relazione scientifica intermedia;
- il saldo subordinatamente all'approvazione da parte dell'INAIL della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute per il progetto e della relazione scientifica finale relativa al raggiungimento degli obiettivi programmati.

L'erogazione delle quote riferite alla II annualità è subordinata all'espletamento da parte dell'INAIL della necessaria procedura autorizzatoria della relativa spesa nell'esercizio finanziario di competenza.

Il rimborso delle spese riconosciute non può determinare un utile o un margine di profitto per il DI.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul Conto di Tesoreria Unica o sul Conto Corrente bancario o postale dedicato indicato dal Destinatario Istituzionale. Le quote di finanziamento saranno corrisposte dietro presentazione da parte del DI di richieste di pagamento o note di debito, da inviare a dcricerca@postacert.inail.it ed intestate a "INAIL – Direzione Centrale Ricerca - Ufficio II Coordinamento gestionale e supporto alle attività di ricerca corrente e finalizzata". Le suddette richieste o le note di debito dovranno riportare il codice unico di progetto (CUP) indicato all'art.8 della presente convenzione, il numero identificativo della ricerca (ID) e gli estremi del conto di tesoreria su cui effettuare l'accredito.

La richiesta di erogazione del primo acconto dovrà essere inoltrata dal D.I. contestualmente o successivamente alla comunicazione dell'avvio delle attività progettuali.

Le successive richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate solo a seguito della positiva valutazione da parte dell'INAIL sia delle relazioni scientifiche, sia delle rendicontazioni finanziarie, secondo le modalità previste al successivo art. 6.

Il finanziamento riconosciuto, avendo natura contributiva, è fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972 n. 633.

Art. 5 Costi ammessi a finanziamento

Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese strettamente connesse alle attività programmate secondo quanto previsto dal relativo piano di spesa di cui al progetto esecutivo e limitatamente al periodo di durata dello stesso, secondo i criteri e le modalità previste, per la programmazione e la rendicontazione economico-finanziaria delle proposte progettuali, dalla Tabella B allegata al bando (allegato 2).

Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento riconosciuto i seguenti costi:

- a) quote stipendiali per il personale di ruolo;
- b) spese generali superiori al 10% del finanziamento INAIL, al netto di eventuali subcontratti e delle stesse spese generali;
- c) costi per acquisto o locazione di immobili e/o fabbricati;
- d) costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni;
- e) costi per forniture ordinarie di materiale di cancelleria, nonché per materiali di consumo informatico;
- f) costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza;
- g) costi per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili.

In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo.

Eventuali richieste di rimodulazione del budget di progetto potranno essere presentate esclusivamente in due occasioni: entro 30 giorni antecedenti alla scadenza della I annualità ed entro 30 giorni antecedenti alla conclusione del progetto. Ai fini dell'autorizzazione, le richieste di rimodulazione dovranno essere inoltrate dal D.I. al responsabile scientifico INAIL e al Dipartimento di riferimento al seguente indirizzo di posta certificata dmil@postacert.inail.it, esclusivamente nei seguenti casi:

- trasferimento di fondi tra Unità Operative;
- nell'ambito del budget assegnato a ciascuna Unità Operativa, variazioni superiori al 10% degli importi approvati per ciascuna voce di spesa e, comunque, laddove lo scostamento ecceda l'importo di € 2.500,00.

Art. 6 – Rendicontazione scientifica e finanziaria

Al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione, il D.I. inoltra al responsabile scientifico INAIL e al Dipartimento di riferimento di cui all'art. 3:

- la prima relazione scientifica intermedia, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la seconda relazione scientifica intermedia, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza dei 18 mesi dall'inizio della ricerca;
- la relazione scientifica finale entro e non oltre sessanta giorni dal termine del progetto stesso;

Per l'erogazione delle quote di finanziamento successive al primo acconto, il D.I. inoltra all'INAIL, all'indirizzo di posta certificata dricerca@postacert.inail.it, utilizzando apposita modulistica messa a disposizione dall'Istituto:

- la rendicontazione finanziaria intermedia del I anno entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della prima annualità;

- la rendicontazione finanziaria finale entro sessanta giorni dal termine dello stesso, completa anche della rendicontazione intermedia.

Il responsabile scientifico INAIL valuterà i risultati dell'attività di ricerca svolta dal D. I. in relazione agli obiettivi prefissati, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle relazioni scientifiche dallo stesso inviate.

Nel caso in cui le relazioni scientifiche non siano valutate idonee a dimostrare la coerenza tra lo stato di avanzamento della ricerca e gli obiettivi fissati nel progetto esecutivo, la Direzione Centrale Ricerca provvederà a richiedere chiarimenti al D.I., che dovrà fornire riscontro entro i successivi trenta giorni dalla data della richiesta stessa.

Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano di esprimere un parere favorevole in ordine alla prosecuzione del progetto, l'INAIL ha facoltà, previa comunicazione al D.I., di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e l'eventuale recupero delle somme erogate.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere conservata in originale o copia conforme dal D. I., per riscontrare eventuali future richieste da parte dell'INAIL. L'INAIL si riserva di disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca e per un periodo di almeno cinque anni successivi al termine del progetto.

Art. 7 - Diffida ad adempiere e risoluzione della convenzione

Qualora, in sede di valutazione delle relazioni di cui al precedente art. 6, vengano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili al D.I., che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'INAIL intima per iscritto allo stesso, a mezzo posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione della presente convenzione, il D.I. dovrà provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione medesima.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il D.I., in assenza di un apposito conto di Tesoreria Unica, dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della legge n. 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente, con apposita dichiarazione da rendere secondo il modello che verrà allegato in sede di richiesta della ricevuta o della nota di debito.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il codice CUP del progetto di cui alla presente convenzione è E94I19003160005.

Art. 9 - Pubblicazioni e risultati della ricerca

I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall'INAIL con l'indicazione di coloro che ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dal D.I. dietro esplicita autorizzazione dell'INAIL riportando espressamente l'indicazione "Progetto realizzato con il contributo finanziario dell'INAIL".

Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell'INAIL.

Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall'INAIL sul costo complessivo del progetto.

In caso di realizzazione di prodotti o strumenti prototipali, la disponibilità e le modalità di utilizzo degli stessi al termine delle attività progettuali sarà disciplinato da un apposito

accordo tra le parti, tenuto conto delle specifiche esigenze tecnico-scientifiche connesse alle possibilità di sviluppo.

Qualora le Parti decidano, nel rispetto della propria regolamentazione interna, di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza d'uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.

I loghi istituzionali delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione, previa comunicazione alla controparte.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Art. 10 - Tutela della riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

Qualora il progetto esecutivo preveda una fase di sperimentazione presso soggetti diversi rispetto agli enti coinvolti nel progetto, si dovrà prevedere la sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza secondo lo standard in uso presso INAIL.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse

all' esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme generali di legge e alle disposizioni del Bando.

Art. 13 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 14 - Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

per l'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia

per l'INAIL

Il Rettore

Il Direttore Centrale Ricerca

Prof. Carlo Adolfo Porro *

Dott. Edoardo Gambacciani *

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82